



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

Alla CONFITARMA
P.zza SS. Apostoli, 66
00187 ROMA

Alla ASSARMATORI
P.zza G. Gioacchino Belli, 2
00153 ROMA

Alla FEDERAGENTI
Via Cristoforo Colombo, 115
00147 ROMA

p.c.: AI COMANDO GENERALE DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

DGVPTM/DIV.5/AC-AI

Class. 28.01

Oggetto: Disposizioni riguardanti l'applicazione del Regolamento CE n° 3577/92 sul cabotaggio marittimo concernenti il requisito di armatore comunitario – Circolare

Il Regolamento CE n° 3577/92, che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo prevede che la libera prestazione dei servizi di trasporto in uno Stato membro è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato.

“S'intendono per armatori comunitari:

- a) i cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo e che svolgono attività di navigazione;
- b) le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d'attività principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro;

R

9

oppure

- c) i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori della Comunità o le compagnie di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo;"

L'efficacia della normativa è garantita dal requisito della nazionalità comunitaria dell' armatore che potrebbe non realizzarsi nell'ipotesi di un soggetto esercente una nave registrata in un paese comunitario ma gestita effettivamente in territorio extracomunitario.

Al riguardo, la Commissione europea, direttamente interpellata da questa Amministrazione circa gli eventuali strumenti da adottare al fine dell'applicazione del regolamento comunitario, ha chiarito, con nota n. MOVE D/D LZ (2016), che ciascuno Stato membro può operare la scelta delle modalità di controllo anche tramite richieste di chiarimenti direttamente agli armatori, attraverso cui pervenire al recepimento delle informazioni atte a determinare se il controllo effettivo di una nave è esercitato in uno Stato membro.

Al fine di assicurare il "controllo effettivo" in uno Stato membro, la Corte di Giustizia europea, già con sentenza del 14 ottobre 2004, si era espressa sulla necessità che la gestione della nave sia effettuata a partire dal territorio comunitario da parte di soggetti dotati di potere di rappresentanza.

In ordine a quanto premesso, è stato pertanto predisposto l'allegato modulo contenente una dettagliata richiesta di informazioni. Ai sensi dell'art. 179, co. 4 Cod. Nav., il comandante della nave impiegata in traffici di cabotaggio comunica all'Autorità marittima i dati richiesti dalla normativa vigente in ambito UE compilando e sottoscrivendo il suddetto formulario che sarà consegnato tramite il raccomandatario marittimo all'arrivo nel porto di imbarco.

Gli Uffici marittimi trasmetteranno a questa Direzione Generale, con le modalità già in uso per la circolare NAV/CA/3097 del 18.12.2004, copia del citato documento ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente. Qualora il viaggio di cabotaggio preveda lo sbarco della merce in più porti nazionali la predetta documentazione non dovrà essere trasmessa dagli Uffici marittimi degli eventuali porti intermedi di scalo ma solo dal porto di imbarco.

La presente disposizione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Alle Associazioni in indirizzo si chiede la collaborazione per la massima diffusione tra i propri consociati.

IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta

